



# COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

1° SETTORE OPERATIVO  
AA.GG – AFFARI LEGALI E PERSONALE

**Determina Dirigenziale n. 64 del 22-04-2016**

Oggetto: Dipendente matricola n. 9 – Concessione periodo di congedo straordinario ex comma 5 dell'art. 42 del T.U. di cui al D.lgs n. 151 del 26.03.2001.

## Il capo Settore

- Letta l'istanza del 15.04.2016, assunta al protocollo generale in pari data sotto il n. 6005 con la quale il dipendente in servizio a tempo indeterminato matricola n. 9, ha chiesto la concessione di un periodo di congedo straordinario previsto dal co. 5 dell'art. 42 del D.lgs. n. 151/01 per potere assistere la madre portatore di handicap in situazione di gravità dal 1° maggio 2016 al 28 dicembre 2016;
- Visto l'art. 42, comma 5, del D.lgs 151/2001, così come modificato dall'art.4 del D. lgs n. 119/2011, il quale prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave e a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza, un periodo di congedo, continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- Verificato, come dallo stesso dichiarato, che il dipendente risiede con la madre da assistere; che la stessa non è ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate e che è l'unica persona, parente entro il primo grado, a prestare la necessaria assistenza alla persona disabile come da documentazione prodotta in allegato all'istanza;
- Visto il comma 5-ter del richiamato art. 42 del D.lgs. n. 151/01 il quale prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che l'indennità spetta fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- Vista la Circolare INPS n. 11 del 27.01.2016 che per l'anno 2016 stabilisce in complessivi € 47.446,00 il tetto massimo complessivo dell'indennità e contribuzione spettante in caso di congedo annuale ex art. 42 del D.lgs. n. 151/2001;
- Vista la certificazione definitiva della Commissione medica operante presso l'ASP di Catania e verificatane la conformità alle prescrizioni dell'art. 42 del T.U. n.151/01;
- Visto il fascicolo personale del dipendente dal quale si rileva che lo stesso non ha mai fruito di alcun periodo di congedo straordinario ex art. 42 del D.lgs. n. 151/2001;
- Accertato, pertanto, che il dipendente è in possesso di tutti i requisiti di legge per la fruizione del periodo di congedo richiesto;
- Viste le Circolari INPDAP n. 11/2001, n. 2/2002 e n. 31/2004;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/02/2010, n. 3884 e il messaggio dell'INPS n. 19583 del 02/09/2009;
- Vista la Circolare dell'INPS n. 11 del 27.01.2016 in materia di tetto massimo annuale dell'indennità concedibile al dipendente in congedo straordinario;

- Visti i vigenti CC.CC.NN.LL e rilevata la propria competenza in forza delle attribuzioni di cui al Decreto Sindacale n. 1/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

## **DETERMINA**

1. Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ripetute nel presente dispositivo, di concedere al dipendente in servizio a tempo indeterminato con matricola n. 9 il chiesto periodo di congedo straordinario per assistere la propria madre disabile in situazione di gravità con effetti dal 1° maggio 2016 fino al 28 dicembre 2016 pari a mesi 7 e giorni 28.
2. Dare atto che durante detto periodo il dipendente percepirà una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, cioè all'ultimo mese lavorato, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e che l'indennità spetta fino a un importo complessivo massimo di euro 47.446,00 (importo rivalutato per l'anno 2016 – Circ. INPS n. 11/2016) al lordo della contribuzione.
3. Dare atto che lo stesso periodo è utile ai fini pensionistici mentre non è utile per la maturazione delle ferie, della 13<sup>a</sup> mensilità e dell'indennità premio di servizio INPDAP.
4. Di impegnare il lavoratore a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa determinare il venire meno dei requisiti prescritti per la fruizione del congedo e che, in difetto, potranno essere applicate le sanzioni del caso.
5. Di disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Capo Settore del 1° S.O., la consegna al dipendente interessato, la trasmissione al Sindaco, al Segretario Generale, all'Ufficio personale, all'Ufficio trattamento economico del personale nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.
6. Di dare atto, infine, che nel presente testo risulta omissivo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato ai fini della tutela dei dati sensibili del dipendente e dei familiari interessati ai sensi della Legge 675/96 e s.m.i. e che la documentazione relativa è contenuta nel fascicolo personale del dipendente custodito agli atti di questo Ente.

Il Capo Settore supplente  
(dott. Gaetano Fisauli)

